

Originale



COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 42 IN DATA 01/03/2011

OGGETTO: RETTIFICA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'.

L'anno duemilaundici, addì primo del mese di marzo alle ore 18.00, nella solita sala delle adunanze del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i Signori:

<u>COGNOME E NOME</u>	<u>QUALIFICA</u>	<u>PRESENZE</u>
PELLICINI Avv. Andrea	SINDACO	SI
COMPAGNONI Dr. Franco	VICE-SINDACO	SI
TALDONE Dr. Giuseppe	ASSESSORE	SI
BAROZZI Geom. Alessandro	ASSESSORE	SI
CASTELLI Dott. Piermarcello	ASSESSORE	SI
MIGLIO Alessandra	ASSESSORE	NO
SGARBI Rag. Dario	ASSESSORE	SI
PRESENTI: 6		ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL SEGRETARIO GENERALE **Dott. Francesco TRAMONTANA**.

Il Sindaco **Avv. Andrea Pellicini**, assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RETTIFICA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n.192 del 02.11.2010 è stato approvato lo schema di convenzione con il Ministero di Giustizia per il tramite del Tribunale di Varese per l'applicazione della normativa in merito alla possibilità di assegnare al lavoro di pubblica utilità persone condannate, in applicazione delle disposizioni di cui all'art.54 del decreto legislativo n.274 del 28 agosto 2000;

CONSIDERATO opportuno ampliare la portata della convenzione nei seguenti ambiti:

1. reati di competenza del Tribunale in composizione monocratica, accanto a quelli già previsti di competenza del Giudice di Pace.
2. associazioni di volontariato o cooperative sociali che intendano aderire all'iniziativa dando la disponibilità ad impiegare presso la propria struttura organizzativa i lavoratori di pubblica utilità. In questa maniera si amplierebbe il numero di soggetti operanti sul territorio che possono impiegare i lavoratori di pubblica utilità;
3. attività nelle quali impiegare i lavoratori di pubblica utilità, ad esempio, impiegando i lavoratori a supporto di attività manuali e nei settori del sostegno alle politiche sociali, oltre a quelle già previste di supporto amministrativo agli uffici.

RITENUTO che le proposte sopraindicate consentano di ampliare il numero di potenziali lavoratori di pubblica utilità nonché di ampliare il numero dei soggetti che li impiegano oltre ai settori di attività di impiego con un effetto complessivo di maggiore efficacia ed efficienza;

DATO ATTO che, ai fini dell'estensione della convenzione alle associazioni di volontariato o cooperative sociali, pare più opportuno e maggiormente rispondente al dettato normativo, tenere distinto il ruolo del Comune da quello delle associazioni e cooperative;

RITENUTO pertanto opportuno predisporre un nuovo schema di convenzione che regoli i rapporti tra il Tribunale e gli altri enti che intendano aderire all'iniziativa richiamandosi, con l'assenso del Comune, alla convenzione;

VISTI gli schemi di convenzioni allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali sotto le lettere A e B;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2010, concernente la proroga al 31 marzo 2011 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2011;

VISTO l'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone, ove il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio, applicando le modalità di gestione di cui al precedente comma 1;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2010, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 30/6/2010, esecutiva;

RILEVATO che la spesa in esame non rientra, per le caratteristiche di esecuzione della stessa, tra quelle soggette al limite di spesa a carico del bilancio 2010 previste dai commi 1 e 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente espressi:

- ❖ dal Dirigente Responsabile del Settore Affari Istituzionali, Legali e Sviluppo Organizzativo in ordine alla regolarità tecnica;
- ❖ dal Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **DI AMPLIARE** la portata dello schema di Convenzione con il Tribunale di Varese per l'assegnazione al lavoro di pubblica utilità di persone condannate, in applicazione delle disposizioni di cui all'art.54 del decreto legislativo n.274 del 28 agosto 2000, approvata con deliberazione della Giunta comunale n.192 del 02.11.2010 e secondo le indicazioni espresse in premessa;
2. **DI APPROVARE** il nuovo schema di convenzione con Tribunale di Varese, schema che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A;
3. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione tra il Tribunale di Varese e le associazioni di volontariato e le cooperative sociali che intendano aderire all'iniziativa dando la disponibilità ad impiegare presso la propria struttura organizzativa i lavoratori di pubblica utilità, schema che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B;
4. **DI DARE MANDATO** al Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Legali e Sviluppo Organizzativo di procedere agli adempimenti successivi.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito al fine accelerare la fase di stipula della convenzione, passaggio necessario per dare rapida attuazione ai contenuti della convenzione medesima, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI LUINO IN DATA

TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE

Presidenza

E

COMUNE DI LUINO

Ufficio del Sindaco

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PREMESSO

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e — in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 - il Tribunale in composizione monocratica possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell' art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

CONSIDERATO

che l'Amministrazione Comunale di Luino intende promuovere l'applicazione delle norme sopra citate favorendone — anche mediante l'assunzione diretta dei costi da essa derivanti l'attuazione da parte di enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato a mente di quanto prevista dall'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 28.8.2000 n. 274;

SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona di, Presidente del Tribunale di Varese, giusta delega di cui in premessa e il Comune di Luino nella persona di

CONVENZIONE

ART.1

Attività da svolgere

L'amministrazione comunale si impegna a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate affinché i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa ovvero presso enti ed associazioni di volontariato e di cooperazione sociale con cui essa collabora. Detti soggetti, individuati nell'elenco di cui all'allegato A al presente accordo, periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione, sottoscrivono separato accordo con il Tribunale di Varese, anche successivamente alla sottoscrizione del presente atto, ferma restando la scadenza di cui al successivo art. 10.

L'amministrazione comunale specifica che, presso le proprie strutture o presso i soggetti come sopra individuati, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni, quali poi meglio precisate nell'allegato B, secondo la specifica professionalità o le attitudini del soggetto:

- a) prestazioni di lavoro nei confronti di portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale, e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- c) prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- d) prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- e) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

ART.2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività, è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART.3

Coordinatori delle prestazioni

L'amministrazione che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel dirigente responsabile del Settore Affari Istituzionali, Legali e Sviluppo Organizzativo la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'amministrazione comunale, per il tramite del suddetto dirigente incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'amministrazione comunale si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART.4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'amministrazione comunale si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 4 commi 2 e ss. del citato Decreto Legislativo.

L'amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART.5

Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Amministrazione l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

L'Amministrazione comunale si impegna altresì ad estendere le coperture assicurative di cui sopra anche a favore dei lavoratori di pubblica utilità che saranno impiegati presso quegli enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato che aderiranno alla presente iniziativa promossa dall' amministrazione stessa.

ART.6
Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo.

ART.7
Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART.8
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'ente.

ART.9
Relazione sull'applicazione della convenzione

Il Settore Affari Istituzionali, Legali e Sviluppo Organizzativo predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

ART.10
Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata di tre anni a decorrere dal ed è rinnovabile.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generali affari penali.

Varese,

IL PRESIDENTE
Tribunale Ordinario di Varese

IL SINDACO
Comune di Luino

**ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE
DI LUINO IN DATA**

TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE

Presidenza

E

La Cooperativa/ Associazione

Il Presidente

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PREMESSO

che fra il Tribunale ordinario di Varese e il Comune di Luino è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data

che, ai sensi di tale accordo, il Comune, fra l'altro si è impegnato a favorire l'applicazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti e organizzazioni di assistenza sociale e volontariato ad aderire a tale iniziativa;

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e — in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 - il Tribunale monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell' art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001,

CONSIDERATO

che la Cooperativa/l'associazione
con sede a, via.....
C.F., qui rappresentata dal Sig.
....., nato a, il.....
che interviene quale....., è disponibile ad
accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio
precisate

SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona
del, Presidente del tribunale di Varese, giusta delega di
cui in premessa e la Cooperativa. (Associazione), come sopra, identificata e rappresentata

CONVENZIONE

ART.1 Attività da svolgere

La cooperativa/associazione in premessa precisata consente che i condannati alla pena
del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività
nell'ambito della propria struttura organizzativa.

La cooperativa/associazione specifica che, presso le proprie strutture l'attività non
retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del
decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) per ciascun ente sottoscrittore viene inserita la dicitura di cui alla scheda allegata
B1).

ART.2 Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto di
sposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma
2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura
dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività
lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto
amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura
economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i
condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente

accordo non devono sottrarre posti di lavoro consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART.3

Coordinatori delle prestazioni

La cooperativa/associazione che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individuali, ai sensi dell'art.2, comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

La cooperativa/associazione, per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare, le prestazioni individuali un operatore che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

La cooperativa/associazione si impegna a comunicare tempestivamente, al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART.4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la cooperativa/associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2 e ss del citato Decreto Legislativo.

La cooperativa/associazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART.5

Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali

E' fatto divieto alla cooperativa/associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Ai sensi dell'accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, sottoscritto dal Tribunale ordinario di Varese e il Comune di Luino in data, gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico del Comune di Luino.

ART.6

Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo.

ART.7
Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART.8
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento della cooperativa/associazione

ART. 9
Relazione sull'applicazione della convenzione

La cooperativa/associazione, d'intesa con il Dirigente del Settore affari Istituzionali, Legali e Sviluppo Organizzativo del Comune di Luino, predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

ART.10
Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha termine il(3 anni).

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione Generali Affari Penali Varese,

IL PRESIDENTE
Tribunale Ordinario di Varese

LA COOPERATIVA/ASSOCIAZIONE
.....

Allegato B1)

**CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI VARESE
PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274
E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N..... DEL.....

ALLEGATO TECNICO PER LA DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
ENTE SOTTOSCRITTORE

- Ragione sociale:
- Sede Legale:
- P.IVA/C.F.:
- Rappresentante legale: inserire nome, cognome, luogo e data di nascita)

CONDIZIONI DI IMPIEGO

- Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità:
- Numero mai. di lavoratori impiegabili contemporaneamente presso la sede:
- Orario di lavoro previsto:
- N. di giorni lavorativi per settimana:
- Giorno di riposo:
- Mansioni prevalenti (breve descrizione):
.....
.....
.....
- Ulteriori precisazioni e condizioni in merito all'attività da svolgere ed eventuali limitazioni:
.....
.....



COMUNE DI LUINO

(Provincia di Varese)

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: RETTIFICA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL
MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO
DI PUBBLICA UTILITA'.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Motivi ed osservazioni:

Luino, lì 15/02/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETARIA, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
(Dott. Francesco EACHINI)**



www.Albopretorionline.it 100317



COMUNE DI LUINO

(Provincia di Varese)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RETTIFICA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL
MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO
DI PUBBLICA UTILITA'.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in quanto la stessa comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Motivi ed osservazioni:

Luino, li 01/03/2011

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott. ssa Mariella ENRICO)

www.AlboPretorioOnline.it 740317

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Andrea Pellicini)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco TRAMONTANA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 15 MAR. 2011 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, li 15 MAR. 2011

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Dott. Romano NICOLDI



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Luino, li _____

Comune di Luino

www.albopretorioonline.it 15103117